

SPECIALE RIFORMA DELLE PROFESSIONI




Dai tirocini all'assicurazione: così cambia la vita negli studi

■ Dal tirocinio alla formazione continua, dai compensi alla pubblicità, dalla costituzione di società di capitali alla trasformazione degli studi esistenti, passando per la deontologia: avrà conseguenze a 360 gradi la riforma delle professioni che entra oggi in vigore e interessa oltre un milione di professionisti.

Un intervento che tocca molti aspetti cruciali di un segmento fondamentale del mondo produttivo. E lo fa introducendo, dopo anni di dibattiti e tentativi falliti, elementi di liberalizzazione con il compito di svecchiare il sistema. Accantonate, per esempio, le vecchie tariffe, resa meno "domestica" la giustizia disciplinare, rafforzato l'obbligo di formazione, rivisto il tirocinio. Molte le misure subito operative e per altre, da oggi, inizia il conto alla rovescia per l'entrata in vigore.

Speciale ▶ pagine 9-18



I focus all'interno

- **TIROCINIO** Per la pratica limite a 18 mesi ▶ pagina 10
- **FORMAZIONE** Alleanza con le Università ▶ pagina 11
- **ASSICURAZIONE** Polizze a doppia tutela ▶ pagina 14
- **PUBBLICITÀ** Via alla comunicazione sulle parcelle ▶ pagina 15
- **DEONTOLOGIA** Albi con giudici indipendenti ▶ pagina 16
- **TARIFFE** Al debutto preventivi dettagliati ▶ pagina 17
- **FORME SOCIETARIE** Studi anche in società ▶ pagina 18

Così cambia la vita negli studi

Il decreto sugli ordinamenti e le novità su società e tariffe ridisegnano il rapporto con il cliente

di **Alessandro Galimberti**

Forse non sarà quella «Riforma degli ordinamenti professionali» ambiziosamente stampata sulla prima pagina del Dpr che entra in vigore oggi. Probabilmente non è neppure la realizzazione piena del severo capitolo sulle libere professioni che il presidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella, aveva inviato a gennaio ai presidenti del Parlamento e al premier Mario Monti come «proposta di riforma concorrenziale» del sistema Paese.

Nonostante ciò, non si può non riconoscere al Governo in carica (peraltro in attuazione della Finanziaria d'agosto del 2011) di aver messo mano con un certo coraggio attraverso il Dpr 137/12 - dopo almeno vent'anni di buoni e vani propositi *bipartisan* - a una materia delicatissima. Materia che - è vero - coinvolge milioni di con-

sumatori/clienti portatori di diritti primari, ma che riguarda allo stesso tempo 1 milione e 100 mila professionisti dediti e appassionati al proprio lavoro, anche volendo sorvolare *tout court* sulla percentuale di Pil tutt'altro che marginale attribuita alle libere professioni.

«Libere» appunto, come ribadisce il Dpr nella dichiarazione introduttiva, che però nell'enfasi di voler sottolineare il divieto assoluto di limiti all'accesso nell'ex-dorato circolo "pro", sembra aver dimenticato i numeri già oggi debordanti di molti albi (avvocati leader mondiali di densità, ma anche commercialisti, giornalisti, ingegneri, architetti), a dimostrazione di una realtà fin troppo permeabile.

Se di qualcosa si vuole accusare Ordini e Collegi, probabil-

mente la sindrome della "casta chiusa" non è il peccato più evidente, anzi.

Semmai il problema era un altro, cioè garantire al consumatore/cliente che ovunque vada a sbattere troverà un professionista mediamente serio e preparato. In questo, la mini-riforma ha probabilmente centrato l'obiettivo, introducendo regole stringenti per il tirocinio e soprattutto per la formazione continua e permanente dei professionisti: non più (se mai è stato) un hobby per piacevoli convegni e congressi tra amici più o meno attempati, ma un obbligo sanzionato in modo severo dalla legge.

E sempre nella prospettiva di salvaguardare la parte debole (il cliente), la scelta di obbligarli i professionisti ad assicurarsi - cosa che pure già oggi fanno in molti: vogliamo pensare a medici, ingegneri, commercialisti e avvocati? - è senz'altro un punto di approdo importante, una modalità corretta per riequilibrare posizioni che per troppo tempo non lo sono state. Anche il definitivo sdoganamento della pubblicità - già sbloccata dalle lenzuolate Bersani del 2006 - non consentirà comunque ai professionisti più spregiudicati di inondare il mercato con messaggi furbi, suggestivi o esagerati, evitando di ingannare così la clientela meno attrezzata.

LA SVOLTA

Il Dpr 137/12 che entra in vigore oggi disciplina tirocinio, formazione, assicurazione, pubblicità e deontologia

La riforma entra poi, anche se in punta di piedi, su un altro tema caro all'Antitrust e altrettanto avvertito dall'opinione pubblica: la deontologia e i procedimenti disciplinari.

Qui la distanza tra ciò che avrebbe desiderato il presidente Pitruzzella (sottrazione della funzione disciplinare agli Ordini, ingresso nei "tribunali disciplinari" anche dei non iscritti agli albi e, nei consigli locali degli iscritti ad albi diversi da quello territoriale di competenza) e il risultato finale dell'operazione è abbastanza sensibile. Tuttavia almeno la raggiunta scissione tra rappresentanti eletti dalla categoria e giudici disciplinari dovrebbe far cessare - si spera una volta per tutte - i peggiori episodi di clientelismo elettorale (certo non un'esclusiva dei professionisti) rilevabili e rilevati soprattutto nelle periferie.


Ma la vera svolta/occasione/rischio epocale per le professioni sta probabilmente fuori dal Dpr 137 e riguarda le società tra professionisti. Disciplinate dalla legge di stabilità (183/2011), modificate dal decreto legge liberalizzazioni, le Spt segnano davvero l'uscita dal modello novecentesco e aprono un'epoca nuova. Non senza incognite, però, come segnalano molti Ordini: la possibilità di ingresso dei soci di solo capitale in attività delicate (avvocati e commercialisti su tutti) mette davvero a rischio la trasparenza dei fini (secondi?) delle Spt; in questo contesto l'aver limitato a un terzo la quota dell'*estraneus* potrebbe non essere una garanzia sufficiente, anche solo a sventare riciclaggio e infiltrazioni.

Tutto questo per dire che le riforme sono per definizione, e soprattutto nel nostro Paese, incomplete e perfettibili, ma vanno affrontate senz'alibi. Le norme sono lì, scritte e immobili.

Tutto questo per dire che le riforme sono per definizione, e soprattutto nel nostro Paese, incomplete e perfettibili, ma vanno affrontate senz'alibi. Le norme sono lì, scritte e immobili.

Farle funzionare, dare loro vita e un'interpretazione "funzionale", appunto, e non invece affossarle con interpretazioni capziose e ricorsi universali, spetta ai professionisti. Chiamati a una prova di maturità che, probabilmente, non concederà più appelli.

AGRONOMI E FORESTALI



Andrea Sisti

Presidente del
Consiglio nazionale
dei dottori agronomi
e dottori forestali

**«Sulle polizze
mancano l'obbligo
da parte delle compagnie
ad assicurare
il professionista
e gli sgravi fiscali diretti
per chi sostiene
questi costi»**

Tirocinio

Per la pratica limite a 18 mesi Il primo semestre si può far coincidere con l'ultimo anno di università

PAGINA A CURA DI
Nicola Cavalluzzo

La riforma degli ordinamenti professionali (Dpr 137/12) ha introdotto, tra l'altro, importanti novità nel tirocinio per l'accesso alle professioni. In primis, recependo l'articolo 33, comma 2 del decreto salva Italia (Dl 201/11), ha ridotto a 18 mesi la durata massima del periodo di formazione del praticante, che per dottori commercialisti ed esperti contabili era di tre anni e per gli avvocati di due.

Inoltre, in conformità all'articolo 9, comma 6 del decreto liberalizzazioni (Dl 1/12), ha sancito la possibilità che il tirocinio si svolga, per i primi sei mesi, in concomitanza col corso di laurea, in base a convenzioni tra Consigli nazionali degli Ordini e il ministero dell'Istruzione. Il Dpr di riforma ha, però, escluso la previgente previsione di un compenso per il praticante.

L'articolo 6 del Dpr, dopo aver ribadito l'obbligatorietà del tirocinio se previsto dal singolo ordinamento professionale, ne stabilisce la durata massima in 18 mesi e lo definisce quale «addestramento a contenuto teorico e pratico, del praticante (...) finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione».

Quindi, indicazione molto puntuale al dominus sugli insegnamenti, non limitati ai temi specialistici della professione, ma estesi alla gestione pratica di uno studio.

Perciò il Dpr conferma in caso al dominus sia il requisito di anzianità di almeno cinque anni di iscrizione all'albo sia il nu-

mero massimo di praticanti (tre contemporaneamente). Ma il tetto, su motivata autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, potrà essere superato.

Ancora una volta la richiesta dei giovani professionisti viene disattesa: un periodo inferiore di anzianità di iscrizione (ad esempio tre anni) non pare essere considerato dal legislatore sufficiente per garantire al tirocinante un'adeguata formazione.

A parere di chi scrive ci si sarebbe aspettata una maggiore apertura, anche in considerazione delle altre novità introdotte. Come, ad esempio, la pos-

LE NOVITÀ

Abolita l'incompatibilità per chi ha un lavoro ma disattesa la richiesta dei giovani di ridurre l'anzianità del dominus

sibilità di sostituire la pratica presso un professionista con la partecipazione con esito favorevole a specifici corsi di formazione organizzati da Ordini o Collegi, per un periodo però non superiore a sei mesi. Visto che il tirocinio può anche essere svolto a certe condizioni negli ultimi sei mesi dell'ultimo anno del corso di laurea, la permanenza obbligatoria da un professionista potrebbe essere di soli 12 mesi. Peraltro, di questi, sei potrebbero svolgersi «presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione».

Altre importanti novità, è la

possibilità di tirocinio anche per chi ha un rapporto di lavoro (pubblico o privato), a condizione di avere sufficiente tempo per l'effettivo svolgimento della pratica.

Riguardo ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, il decreto non recepisce le indicazioni delle commissioni parlamentari, che avevano reputato opportuno regolamentare la possibilità di consentire di completare il tirocinio per poter richiedere l'iscrizione nel registro dei revisori. Una scelta giustificata con la constatazione che non è possibile estendere la riduzione generalizzata della durata del tirocinio anche agli aspiranti revisori in quanto la relativa disciplina è di rango superiore (ha derivazione comunitaria) e l'iscrizione nel registro dei revisori è materia estranea alla delega. Inoltre, nella relazione illustrativa al Dpr, si chiarisce che l'iscrizione «non è relativa a una professione regolamentata, ma a un servizio professionale».

Novità anche per gli aspiranti avvocati, il cui tirocinio può essere svolto, per non più di 12 mesi, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o privato a condizione che sia autorizzato dal ministero della Giustizia.

Tra gli altri paletti per assicurare al praticante una formazione adeguata ed effettiva, il Dpr introduce un limite all'eventuale interruzione senza conseguenza del periodo di tirocinio di tre mesi, decorsi i quali, in assenza di una valida giustificazione, si determina ipso iure «l'inefficacia del periodo già svolto ai fini dell'adempimento

LA NORMA



01 | L'OBBLIGO

L'articolo 6 del Dpr 137/12 (pubblicato ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi) stabilisce che il tirocinio è obbligatorio solo quando è previsto dall'ordinamento della singola professione

02 | LA DURATA

Il tirocinio non può durare più di 18 mesi, tranne che per le professioni sanitarie

03 | LA DEFINIZIONE

Secondo l'articolo 6, «il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione»

04 | IL DOMINUS

Il professionista cui il praticante è affidato deve essere iscritto all'albo da almeno cinque anni e non può seguire più di tre praticanti nello stesso periodo, salvo autorizzazione concessa dall'Ordine territoriale

05 | LE ALTERNATIVE

Si può svolgere il tirocinio (per non più di sei mesi) in altri Paesi, presso enti o professionisti «con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione». Inoltre, nei primi sei mesi si può svolgere in un'università convenzionata, se si è iscritti all'ultimo anno di studi. Possibili anche convenzioni per tirocinio post-laurea presso pubbliche amministrazioni

dell'obbligo formativo». Una previsione particolarmente penalizzante nei confronti dei giovani professionisti che ha già incontrato pesanti critiche da parte dell'Antitrust. Il precetto trova una doverosa attenuazione qualora il periodo d'interruzione possa essere giustificato e comunque è consentita per una durata massima di nove mesi. Per completezza, come peraltro, evidenziato nella relazione al Dpr, lo stesso Consiglio di Stato aveva invitato il governo a rendere meno penalizzante la norma in commento. Consiglio evidentemente non recepito nella formulazione finale del provvedimento.

Infine, si ricorda che tutto il periodo di formazione svolto non avrà alcun valore laddove l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi.

I praticanti sono soggetti alle norme deontologiche previste per i professionisti regolamentati ed anche al medesimo regime disciplinare. È demandata, infine, ai Consigli nazionali degli Ordini l'emanazione del regolamento attuativo per definire le modalità e le condizioni per l'istituzione di corsi di formazione, la definizione dei contenuti minimi e la loro durata che non potrà essere inferiore a duecento ore.

Il ministero della Giustizia ha chiarito che tutte queste disposizioni si applicano ai tirocinanti in corso e a quelli iniziati dal giorno dell'entrata in vigore del Dpr stesso, cioè da oggi (giorno successivo alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il valore dell'insegnamento. Le novità del Dl 1/2012

Dopo il periodo formativo scatta l'obbligo di compenso

Il Dpr 137/12 sulla riforma delle «professioni regolamentate» ha posto fine alla querelle sulla natura e sulla modalità di corresponsione di un eventuale compenso ai praticanti.

Il legislatore ha chiarito che l'attività di tirocinio non ha natura di lavoro subordinato o parasubordinato, allineandosi all'indirizzo costante della Corte di cassazione che aveva individuato che la causa di un tipico rapporto di praticantato professionale «è quella di assicurare da parte di un professionista al gio-

vane praticante quelle nozioni indispensabili per l'attuazione, nella prospettiva e nell'ambito di una futura e determinata professione intellettuale, della formazione teorica ricevuta in ambito scolastico» (Cassazione ci-

I RIMBORSI SPESE

Saranno ugualmente dovuti in caso di oneri effettivamente sostenuti nel corso dell'attività comunque prestata

vile, sezione lavoro, sentenza 6645/1997).

In base al Dl 1/2012 è appunto la predominanza dell'apporto del *dominus* nella formazione altamente specialistica svolta in favore del praticante, formazione che è stata ampliata anche agli aspetti più pratici attinenti la gestione concreta di uno studio professionale, a giustificare l'essenziale gratuità, distinguendo il praticantato professionale dai rapporti a contenuto misto (formativo e di lavoro). Fermo ovviamente restando il ricono-

scimento del rimborso delle spese sostenute dal praticante e formalmente concordato dopo i primi sei mesi di pratica.

I praticanti non avranno remunerazione ma beneficeranno della riduzione a diciotto mesi del periodo massimo di formazione professionale e dalla possibilità di iniziare il praticantato in concomitanza con l'ultimo semestre del corso di laurea specialistica.

Decorsi i 18 mesi di tirocinio professionale la finalità formativa verrà meno e maturerà in capo al tirocinante il diritto a un compenso professionale commisurato alla qualità e quantità dell'opera intellettuale effettivamente prestata in favore dello studio. In tal senso, prima della recente riforma, si era già espressa la Suprema corte di

Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 2904 del 10 febbraio 2006, che aveva stabilito che la data di cessazione della pratica professionale, attestata dal certificato di compiuta pratica, costituiva titolo per una pretesa remuneratoria professionale, non essendo il rapporto più sorretto dalla causa dell'apprendimento professionale.

La riforma comporterà una revisione delle norme deontologiche vigenti che prevedono, dopo un periodo iniziale, l'obbligo di corrispondere un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto. Ma naturalmente il *dominus* potrà in ogni caso "premiare" il praticante in funzione della qualità e della quantità dell'opera effettivamente svolta.

C. RIPRODUZIONE RISERVATA

AGRONOMI E FORESTALI

Nodo certificazione

Sostanzialmente non cambierà niente poiché il tirocinio non è obbligatorio. Nei corsi di laurea sono previsti dei periodi di tirocinio che attraverso le convenzioni già sottoscritte con i vari atenei saranno resi più professionalizzanti.

Il punto critico per gli agronomi è nella formazione della rete delle esperienze "certificate" per far sì che un giovane possa svolgere i periodi di tirocinio in studi e strutture qualificate

Formazione continua

Alleanza con le università

Convenzioni con i Consigli nazionali per il riconoscimento dei crediti

Giovanni Negri
MILANO

Formazione continua come garanzia di qualità della prestazione professionale. Possibilità per gli ordini di attribuire all'esterno almeno parte dei corsi. Apertura del mercato rispetto a tentazioni anticoncorrenziali. Rilevanza disciplinare della violazione dell'obbligo di aggiornamento. Sinergia tra il mondo universitario e quello professionale.

La riforma agisce anche sul sistema di formazione, provando a renderlo più incisivo e aperto a sollecitazioni e adeguamenti soprattutto a garanzia del cliente. Una presa di coscienza ulteriore della necessità di un continuo allineamento del professionista ai cambiamenti sia normativi, sia tecnologici.

L'organizzazione

I corsi di formazione possono essere organizzati "in house" e quindi direttamente dagli ordini o dai collegi, ma anche da associazioni o enti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi con intervento del ministro vigilante nel procedimento deliberativo consultivo. Una previsione che dovrebbe vincolare gli ordini o collegi anche nel senso della possibilità di spingerli ad accogliere il rilascio di un'autorizzazione che si intenda negare. È quindi specificamente stabilito, con un'evidente finalità di tutela verso comportamenti an-

ticoncorrenziali da parte degli ordini, che i consigli nazionali trasmettano motivata proposta di delibera al ministro competente, anche se questa va nella direzione di un diniego dell'autorizzazione, con l'obiettivo di assumere un parere vincolante sul punto e, quindi, eventualmente spingendo al rilascio di un'autorizzazione imprevista, ma la cui mancata previsione sarebbe stata del tutto ingiustificata e segnale di chiusura del mercato.

Le tappe

Entro il 15 agosto dell'anno pros-

IL PERCORSO

Entro un anno gli Ordini dovranno definire i requisiti minimi e le modalità per assolvere l'obbligo di aggiornamento

simo, gli ordini dovranno procedere a definire per regolamento una serie di passaggi cruciali per il futuro sistema di formazione. Una potestà di intervento che conferma la volontà del legislatore di lasciare uno spazio di manovra, sia pure controllato, agli ordini professionali. Starà infatti a loro precisare:

■ le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di ag-

giornamento a cura degli ordini o dei collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

■ i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

■ il valore del credito formativo professionale come unità di misura della formazione continua.

Anche in questo caso, come già per quanto riguarda la concessione dell'autorizzazione per l'organizzazione dei corsi di formazione da parte di soggetti esterni, è previsto un intervento da parte del ministro competente. La finalità di fondo è la stessa e cioè evitare che la potestà degli ordini su questi delicati aspetti della regolamentazione possa renderli indulgenti a tentazioni di compressione della concorrenza.

Il ruolo delle università

Riconosciuto poi uno spazio ampio per la possibilità di stipula di convenzioni con le università, un po' come avviene sul versante del tirocinio. Gli ordini potranno firmare con gli atenei accordi per il riconoscimento reciproco dei rispettivi crediti formativi. In questo modo, i professionisti potrebbero mettere a punto una strada inedita per adempiere all'obbligo di formazione continua imposto, attraverso la frequenza di corsi universitari, come pure acquisire crediti valevoli per il conse-

LA NORMA



01 | VALORIZZAZIONE

Il decreto sottolinea il valore della formazione continua sia per quanto riguarda il professionista, chiamato ad aggiornarsi sul piano normativo e tecnologico, sia per il cliente, che potrà contare sull'offerta di una prestazione professionale di qualità

02 | LA CONCORRENZA

I corsi di formazione possono essere organizzati dagli ordini o dai collegi, ma anche da associazioni o enti autorizzati dai consigli nazionali; il ministro competente dovrà sempre intervenire nel processo decisionale, eventualmente aprendo a un'autorizzazione inizialmente negata, in funzione di tutela della concorrenza

03 | LA DEONTOLOGIA

Il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale assume una rilevanza sul piano disciplinare perché il professionista inadempiente potrà essere sanzionato

04 | GLI ATENEI

La riforma rafforza la possibilità di intesa tra ordini e università sul riconoscimento reciproco dei crediti formativi

guimento di lauree specialistiche partecipando ad eventi formativi organizzati dal proprio ordine o collegio.

Nello stesso tempo, gli studenti universitari avrebbero la possibilità di integrare la propria formazione prendendo parte alle attività formative degli ordini professionali. La volontà del decreto di riforma di agevolare forme di integrazione tra università e ordini professionali è confermata, oltre che dalla disciplina del tirocinio che ne permette lo svolgimento di una parte non preponderante durante il corso di laurea, dalla possibilità di approvare regolamenti comuni, dopo il preventivo parere favorevole dei ministri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilirne il valore.

In campo le Regioni

La riforma attribuisce poi un ruolo anche alle Regioni, e in questo senso vengono considerate infondate le preoccupazioni su un profilo di incostituzionalità sollevate dalle commissioni parlamentari: esse, che peraltro hanno una potestà concorrente in materia di professioni, potranno procedere all'assegnazione di fondi da utilizzare per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

ORGANIZZAZIONE E SUPPLA

La svolta. Giustificato il provvedimento deontologico.

Sulle sanzioni disciplinari cade ogni dubbio applicativo

Alessandro Galimberti
MILANO

La «formazione continua permanente con la finalità di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale e lo sviluppo della professione» - così come la definisce il Dpr 137/2012, in vigore da oggi - diventa un obbligo per tutti i professionisti. Non solo: chi non maturerà i crediti annuali, previsti dagli Ordini o dai Collegi nazionali e approvati dal ministero di riferimento, andrà incontro a una sanzione disciplinare certa.

Con la pubblicazione del regolamento di riforma delle professioni sparisce definitivamente l'ambiguità sulla fonda-

tezza delle sanzioni disciplinari inflitte fino a ieri dagli Ordini che avevano già attivato la formazione continua. L'articolo 7 del Dpr fornisce una volta per tutte l'aggancio giuridico per giustificare un provvedimento che, l'esperienza dimostra, può essere molto penalizzante per il professionista in mora, arrivando a incidere sulla stessa possibilità di esercitare l'attività

RICORSI PIÙ DIFFICILI

In passato professionisti sottoposti a procedimento avevano contestato la mancanza di un presupposto legislativo

per un certo periodo. La tassatività dell'articolo 7 del regolamento sulle professioni («la violazione dell'obbligo di formazione ndr - costituisce illecito disciplinare») se da un lato toglie quindi ogni dubbio su ciò che sarà - tutti "a scuola" a maturare crediti - dall'altro certifica anche quello che no, cioè commercialisti, avvocati hanno fatto negli ultimi anni, e cioè sottoporre a procedimento disciplinare gli iscritti più pigri. Molti dei quali, impugnando le sanzioni davanti ai Consigli nazionali, avevano non a caso opposto la mancanza di una norma di fonte primaria per dar corso - come è effettivamente successo - ad avverti-

menti, censure e talvolta al rischio di sospensione dell'esercizio della professione.

«Nella ventina di ricorsi che abbiamo analizzato nel primo triennio 2008-2010 - dice Flavio Dezzani, delegato del Cndcec per Università, tirocinio e formazione - il principale motivo opposto dagli incolpati era proprio la mancanza di un "aggancio" della sanzione inflitta dagli Ordini territoriali a una norma primaria, ma "solo" al nostro regolamento. Motivo che è sempre stato respinto e che oggi, non a caso, viene avallato dal Dpr». È comunque giusto sottolineare che, almeno tra i commercialisti e gli esperti contabili, la renitenza alla formazione continua dal 2008 ad oggi è confinata a pochi e isolati casi, come spiega ancora Dezzani: «I pochi procedimenti riguardano soprattutto situazioni di colleghi che avevano maturato 40 o 50 crediti nel triennio al posto dei 90 richiesti, non ri-

cordo invece episodi di "evasione" totale. Le sanzioni inflitte sono consistite quasi sempre in lettere di richiamo».

Tra i notai l'intransigenza del "censore" è durata poco, per il semplice motivo che gli iscritti hanno accettato la formazione come momento indispensabile della crescita professionale. «All'inizio, nel 2006 - dice Gabriele Noto, consigliere nazionale del notariato - qualcuno protestava, ricordando che siamo tra i professionisti più preparati in Europa e che forse la formazione autoimposta e pure sanzionata (e le sanzioni da noi, con il meccanismo della recidiva, sono insidiose) era un eccesso. Oggi arriva il Dpr a certificare quel percorso, ma nel frattempo per noi molte cose sono cambiate, nel senso che gli oltre 5 mila eventi di formazione hanno convinto i notai dell'utilità dell'aggiornamento professionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La panoramica. I doveri già programmati

Il valore dei corsi determinato dai vertici di categoria

Francesca Milano
MILANO

Quella della formazione continua non è una vera e propria novità per gli Ordini, che già da anni prevedono corsi di aggiornamento professionale.

Quello che cambia, adesso, è la sanzione per chi non rispetta l'obbligo (prima assente in molti ordinamenti) e l'organizzazione dei corsi stessi, che dovrà essere regolamentata entro un anno dagli Ordini, i quali avranno anche il potere di autorizzare corsi tenuti da altri soggetti, previo il parere favorevole del ministero.

A parte questa novità, che andrà introdotta nei regolamenti dei singoli Ordini, le categorie continueranno ad essere libere di stabilire il numero di crediti formativi che ogni professionista dovrà conseguire nell'arco di un periodo di tempo prede-

terminato. I commercialisti, per esempio, sono tenuti al raggiungimento di 90 crediti in un triennio, con un minimo di 20 crediti annuali, di cui almeno tre derivanti da attività relative a deontologia, ordinamento, tariffe e organizzazione dello studio professionale.

Per i consulenti del lavoro, invece, è obbligatorio fin dal 1997 raggiungere 50 crediti in un biennio, di cui 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico; in ciascun anno formativo è obbligatorio conseguire

VECCHIA PAGELLA

I commercialisti e gli avvocati devono raggiungere 90 punti in un triennio; i notai arrivare a 100

almeno 16 crediti.

La formazione del notaio prevede un regolamento che impone il raggiungimento entro un biennio di 100 crediti formativi (nel primo anno 40 crediti). Nel caso il notaio non raggiunga il totale dei crediti, il vecchio regolamento già prevedeva dal 2006 che venisse sottoposto a procedimento disciplinare. In questi anni sono stati organizzati dalle istituzioni del Notariato circa 5 mila eventi formativi. Nell'ambito della formazione a distanza, la Fondazione italiana del notariato ha realizzato dal 2008 sei corsi e-learning, per i quali sono registrati 700 iscritti.

Anche gli avvocati devono aggiornarsi costantemente: l'obbligo è entrato in vigore nel 2007 e prevede il raggiungimento di 90 crediti nel triennio, di cui almeno 20 acquisiti in ogni

I CREDITI

100

I crediti dei notai

I notai devono raggiungere entro un biennio di 100 crediti formativi (nel primo anno 40 crediti)

90

I crediti dei commercialisti

Novanta crediti in un triennio: è quanto devono ottenere i commercialisti per rispondere all'obbligo di formazione continua

50

I crediti dei consulenti

Per i consulenti del lavoro l'attuale regolamento prevede il raggiungimento di 50 crediti in un biennio

90

I crediti degli avvocati

L'obbligo per gli avvocati impone loro di raggiungere 90 crediti in tre anni

singolo anno formativo.

Anche per gli psicologi la formazione non è una novità e da una ricerca commissionata dall'Ordine emerge che il 97% dei professionisti segue corsi di formazione post laurea, a dimostrazione dell'importanza di questa misura.

Per i geometri la formazione è diventata obbligatoria nel 2010 e il numero di crediti necessari varia in base all'anzianità di iscrizione all'albo (15 nei primi 5 anni, 10 dopo i 5 anni).

Le professioni tecniche da anni prevedono la possibilità per gli iscritti di aggiornarsi su normative, tecnologie e procedure, ma in molti casi non c'era nessun obbligo: è il caso dei periti agrari e periti agrari laureati, per esempio, che dal 2004 hanno istituito la formazione non obbligatoria. Fino ad oggi circa il 50% degli iscritti ha frequentato questi corsi. Anche gli agrotecnici avevano già pensato alla formazione continua: in cinque regioni infatti sono già presenti i centri Agroform che si occupano di corsi di formazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGRONOMI E FORESTALI**Convenzione con gli atenei**

Il Conaf dal 2009 si è dotato di un regolamento di formazione ed è al primo triennio. Il decreto conferma scelte come quella della stipula delle convenzioni con le Università per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi. Questo consentirà, per il Consiglio degli agronomi, ai laureati triennali di inserirsi subito nel mercato del lavoro professionale e mantenere l'iscrizione all'università per la laurea magistrale. Per il Conaf andava però previsto il coinvolgimento del Miur per rendere coerenti l'accesso e la formazione continua nell'ambito del sistema europeo dell'apprendimento permanente e del quadro nazionale delle qualifiche

Formazione continua

Alleanza con le università

Convenzioni con i Consigli nazionali per il riconoscimento dei crediti

Giovanni Negri
MILANO

Formazione continua come garanzia di qualità della prestazione professionale. Possibilità per gli ordini di attribuire all'esterno almeno parte dei corsi. Apertura del mercato rispetto a tentazioni anticoncorrenziali. Rilevanza disciplinare della violazione dell'obbligo di aggiornamento. Sinergia tra il mondo universitario e quello professionale.

La riforma agisce anche sul sistema di formazione, provando a renderlo più incisivo e aperto a sollecitazioni e adeguamenti soprattutto a garanzia del cliente. Una presa di coscienza ulteriore della necessità di un continuo allineamento del professionista ai cambiamenti sia normativi, sia tecnologici.

L'organizzazione

I corsi di formazione possono essere organizzati "in house" e quindi direttamente dagli ordini o dai collegi, ma anche da associazioni o enti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi con intervento del ministro vigilante nel procedimento deliberativo consiliare. Una previsione che dovrebbe vincolare gli ordini collegi anche nel senso della possibilità di spingerli ad accogliere il rilascio di un'autorizzazione che si intenda negare. È quindi specificamente stabilito, con un'evidente finalità di tutela verso comportamenti an-

ticorrenziali da parte degli ordini, che i consigli nazionali trasmettano motivata proposta di delibera al ministro competente, anche se questa va nella direzione di un diniego dell'autorizzazione, con l'obiettivo di assumere un parere vincolante sul punto e, quindi, eventualmente spingendo al rilascio di un'autorizzazione imprevista, ma la cui mancata previsione sarebbe stata del tutto ingiustificata e segnale di chiusura del mercato.

Le tappe

Entro il 15 agosto dell'anno pros-

IL PERCORSO

Entro un anno gli Ordini dovranno definire i requisiti minimi e le modalità per assolvere l'obbligo di aggiornamento

simo, gli ordini dovranno procedere a definire per regolamento una serie di passaggi cruciali per il futuro sistema di formazione. Una potestà di intervento che conferma la volontà del legislatore di lasciare uno spazio di manovra, sia pure controllato, agli ordini professionali. Starà infatti a loro precisare:

■ le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di ag-

giornamento a cura degli ordini o dei collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

■ i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

■ il valore del credito formativo professionale come unità di misura della formazione continua.

Anche in questo caso, come già per quanto riguarda la concessione dell'autorizzazione per l'organizzazione dei corsi di formazione da parte di soggetti esterni, è previsto un intervento da parte del ministro competente. La finalità di fondo è la stessa e cioè evitare che la potestà degli ordini su questi delicati aspetti della regolamentazione possa renderli indulgenti a tentazioni di compressione della concorrenza.

Il ruolo delle università

Riconosciuto poi uno spazio ampio per la possibilità di stipulare di convenzioni con le università, un po' come avviene nel versante del tirocinio. Gli ordini potranno firmare con gli atenei accordi per il riconoscimento reciproco dei rispettivi crediti formativi. In questo modo, i professionisti potrebbero mettere a punto una strada inedita per adempiere all'obbligo di formazione continua imposto, attraverso la frequenza di corsi universitari, come pure acquisire crediti valevoli per il conse-

LA NORMA

“

01 | VALORIZZAZIONE

Il decreto sottolinea il valore della formazione continua sia per quanto riguarda il professionista, chiamato ad aggiornarsi sul piano normativo e tecnologico, sia per il cliente, che potrà contare sull'offerta di una prestazione professionale di qualità

02 | LA CONCORRENZA

I corsi di formazione possono essere organizzati dagli ordini o dai collegi, ma anche da associazioni o enti autorizzati dai consigli nazionali; il ministro competente dovrà sempre intervenire nel processo decisionale, eventualmente aprendo a un'autorizzazione inizialmente negata, in funzione di tutela della concorrenza

03 | LA DEONTOLOGIA

Il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale assume una rilevanza sul piano disciplinare perché il professionista inadempiente potrà essere sanzionato

04 | GLI ATENEI

La riforma rafforza la possibilità di intesa tra ordini e università sul riconoscimento reciproco dei crediti formativi

guimento di lauree specialistiche partecipando ad eventi formativi organizzati dal proprio ordine o collegio.

Nello stesso tempo, gli studenti universitari avrebbero la possibilità di integrare la propria formazione prendendo parte alle attività formative degli ordini professionali. La volontà del decreto di riforma di agevolare forme di integrazione tra università e ordini professionali è confermata, oltre che dalla disciplina del tirocinio che ne permette lo svolgimento di una parte non preponderante durante il corso di laurea, dalla possibilità di approvare regolamenti comuni, dopo il preventivo parere favorevole dei ministri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilirne il valore.

In campo le Regioni

La riforma attribuisce poi un ruolo anche alle Regioni, e in questo senso vengono considerate infondate le preoccupazioni su un profilo di incostituzionalità sollevate dalle commissioni parlamentari: esse, che peraltro hanno una potestà concorrente in materia di professioni, potranno così procedere all'assegnazione di fondi da utilizzare per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

DI PRODUZIONE RISERVATA

La svolta. Giustificato il provvedimento deontologico.

Sulle sanzioni disciplinari cade ogni dubbio applicativo

Alessandro Galimberti
MILANO

La «formazione continua permanente con la finalità di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale e lo sviluppo della professione» - così come la definisce il Dpr 137/2012, in vigore da oggi - diventa un obbligo per tutti i professionisti. Non solo: chi non maturerà i crediti annuali, previsti dagli Ordini o dai Collegi nazionali e approvati dal ministero di riferimento, andrà incontro a una sanzione disciplinare certa.

Con la pubblicazione del regolamento di riforma delle professioni sparisce definitivamente l'ambiguità sulla fonda-

tezza delle sanzioni disciplinari inflitte fino a ieri dagli Ordini che avevano già attivato la formazione continua. L'articolo 7 del Dpr fornisce una volta per tutte l'aggancio giuridico per giustificare un provvedimento che, l'esperienza dimostra, può essere molto penalizzante per il professionista in mora, arrivando a incidere sulla stessa possibilità di esercitare l'attivi-

RICORSI PIÙ DIFFICILI

In passato professionisti sottoposti a procedimento avevano contestato la mancanza di un presupposto legislativo

tà per un certo periodo. La tassatività dell'articolo 7 del regolamento sulle professioni («la violazione dell'obbligo di formazione, ndr - costituisce illecito disciplinare») se da un lato toglie quindi ogni dubbio su ciò che sarà - tutti "a scuola" a maturare crediti - dall'altro certifica anche quello che notai, commercialisti, avvocati hanno fatto negli ultimi anni, e cioè sottoporre a procedimento disciplinare gli iscritti più pigri. Molti dei quali, impugnando le sanzioni davanti ai Consigli nazionali, avevano non a caso opposto la mancanza di una norma di fonte primaria per dar corso - come è effettivamente successo - ad avverti-

menti, censure e talvolta al rischio di sospensione dell'esercizio della professione.

«Nella ventina di ricorsi che abbiamo analizzato nel primo triennio 2008-2010 - dice Flavio Dezzani, delegato del Cndcec per Università, tirocinio e formazione - il principale motivo opposto dagli incolpati era proprio la mancanza di un "aggancio" della sanzione inflitta dagli Ordini territoriali a una norma primaria, ma "solo" al nostro regolamento. Motivo che è sempre stato respinto e che oggi, non a caso, viene avallato dal Dpr». È comunque giusto sottolineare che, almeno tra i commercialisti e gli esperti contabili, la renitenza alla formazione continua dal 2008 ad oggi è confinata a pochi e isolati casi, come spiega ancora Dezzani: «I pochi procedimenti riguardano soprattutto situazioni di colleghi che avevano maturato 40 o 50 crediti nel triennio al posto dei 90 richiesti, non ri-

cordo invece episodi di "evasione" totale. Le sanzioni inflitte sono consistite quasi sempre in lettere di richiamo».

Tra i notai l'intransigenza del "censore" è durata poco per il semplice motivo che gli iscritti hanno accettato la formazione come momento indispensabile della crescita professionale. «All'inizio, nel 2006 - dice Gabriele Noto, consigliere nazionale del notariato - qualcuno protestava, ricordando che siamo tra i professionisti più preparati in Europa e che forse la formazione autoimposta e pure sanzionata (e le sanzioni da noi, con il meccanismo della recidiva, sono insidiose) era un eccesso. Oggi arriva il Dpr a certificare quel percorso, ma nel frattempo per noi molte cose sono cambiate, nel senso che gli oltre 5 mila eventi di formazione hanno convinto i notai dell'utilità dell'aggiornamento professionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La panoramica. I doveri già programmati

Il valore dei corsi determinato dai vertici di categoria

Francesca Milano
MILANO

Quella della formazione continua non è una vera e propria novità per gli Ordini, che già da anni prevedono corsi di aggiornamento professionale.

Quello che cambia, adesso, è la sanzione per chi non rispetta l'obbligo (prima assente in molti ordinamenti) e l'organizzazione dei corsi stessi, che dovrà essere regolamentata entro un anno dagli Ordini, i quali avranno anche il potere di autorizzare corsi tenuti da altri soggetti, previo il parere favorevole del ministero.

A parte questa novità, che andrà introdotta nei regolamenti dei singoli Ordini, le categorie continueranno ad essere libere di stabilire il numero di crediti formativi che ogni professionista dovrà conseguire nell'arco di un periodo di tempo prede-

terminato. I commercialisti, per esempio, sono tenuti al raggiungimento di 90 crediti in un triennio, con un minimo di 20 crediti annuali, di cui almeno tre derivanti da attività relative a deontologia, ordinamento, tariffe e organizzazione dello studio professionale.

Per i consulenti del lavoro, invece, è obbligatorio fin dal 1997 raggiungere 50 crediti in un biennio, di cui 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico; in ciascun anno formativo è obbligatorio conseguire

VECCHIA PAGELLA

I commercialisti e gli avvocati devono raggiungere 90 punti in un triennio; i notai arrivare a 100

almeno 16 crediti.

La formazione del notaio prevede un regolamento che impone il raggiungimento entro un biennio di 100 crediti formativi (nel primo anno 40 crediti). Nel caso il notaio non raggiunga il totale dei crediti, il vecchio regolamento già prevedeva dal 2006 che venisse sottoposto a procedimento disciplinare. In questi anni sono stati organizzati dalle istituzioni del Notariato circa 5 mila eventi formativi. Nell'ambito della formazione a distanza, la Fondazione italiana del notariato ha realizzato dal 2008 sei corsi e-learning, per i quali sono registrati 700 iscritti.

Anche gli avvocati devono aggiornarsi costantemente: l'obbligo è entrato in vigore nel 2007 e prevede il raggiungimento di 90 crediti nel triennio, di cui almeno 20 acquisiti in ogni

I CREDITI

100

I crediti dei notai
I notai devono raggiungere entro un biennio di 100 crediti formativi (nel primo anno 40 crediti)

90

I crediti dei commercialisti
Novanta crediti in un triennio; è quanto devono ottenere i commercialisti per rispondere all'obbligo di formazione continua

50

I crediti dei consulenti
Per i consulenti del lavoro l'attuale regolamento prevede il raggiungimento di 50 crediti in un biennio

90

I crediti degli avvocati
L'obbligo per gli avvocati impone loro di raggiungere 90 crediti in tre anni

singolo anno formativo.

Anche per gli psicologi la formazione non è una novità e da una ricerca commissionata dall'Ordine emerge che il 97% dei professionisti segue corsi di formazione post laurea, a dimostrazione dell'importanza di questa misura.

Per i geometri la formazione è diventata obbligatoria nel 2010 e il numero di crediti necessari varia in base all'anzianità di iscrizione all'albo (15 nei primi 5 anni, 10 dopo 5 anni).

Le professioni tecniche da anni prevedono la possibilità per gli iscritti di aggiornarsi su normative, tecnologie e procedure, ma in molti casi non c'era nessun obbligo: è il caso dei periti agrari e periti agrari laureati, per esempio, che dal 2004 hanno istituito la formazione non obbligatoria. Fino ad oggi circa il 50% degli iscritti ha frequentato questi corsi. Anche gli agrotecnici avevano già pensato alla formazione continua: in cinque regioni infatti sono già presenti i centri Agroform che si occupano di corsi di formazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGRONOMI E FORESTALI**Convenzione con gli atenei**

Il Conaf dal 2009 si è dotato di un regolamento di formazione ed è al primo triennio. Il decreto conferma scelte come quella della stipula delle convenzioni con le Università per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi. Questo consentirà, per il Consiglio degli agronomi, ai laureati triennali di inserirsi subito nel mercato del lavoro professionale e mantenere l'iscrizione all'università per la laurea magistrale. Per il Conaf andava però previsto il coinvolgimento del Miur per rendere coerenti l'accesso e la formazione continua nell'ambito del sistema europeo dell'apprendimento permanente e del quadro nazionale delle qualifiche

Assicurazione

Polizze a doppia tutela

La copertura per la responsabilità protegge il cliente e il professionista

Paola Parigi

L'obbligo di sottoscrivere una assicurazione per la responsabilità civile professionale introdotto con il Dpr di riforma ha la ratio di offrire, per legge, una tutela standard tanto a chi il servizio professionale lo eroga, quanto a chi di quel servizio fruisce. L'intenzione del legislatore non può essere fraintesa e interpretata come l'imposizione di un onere arbitrario se si considera la complessità del lavoro, sia esso giuridico o tecnico.

Queste polizze coprono tipicamente i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti nell'esercizio dell'attività professionale, cioè tutela il cliente dall'eventualità che il professionista incorra in errore o negligenza e tutela quest'ultimo caricando l'onere del risarcimento in capo alla compagnia assicuratrice.

L'Italia arriva ancora una volta in ritardo sugli altri paesi d'Europa (per gli avvocati, ad esempio la polizza è già obbligatoria in 21 Paesi su 25), comportando una ovvia impreparazione culturale che implica una generale diffidenza verso le assicurazioni che, a loro volta, tendono a confezionare polizze di basso prezzo, assumendosi il minimo dei rischi, pur di entrare in questo mercato. La media dei professionisti assicurati non tocca il 30 per cento. Tra l'altro l'obbligo di assicurazione acquista efficacia decorsi 12

mesi dall'entrata in vigore del Dpr di riforma, per consentire a Consigli nazionali e Casse previdenziali convenzioni collettive per l'assicurazione dei professionisti.

Se, da un lato, è inevitabile ricorrere ad una buona polizza per quegli studi i cui clienti la richiedono, come condizione per l'affidamento di un incarico professionale, dall'altro il professionista confida spesso nella sua capacità di non fare errori o di porvi rimedio evitando di do-

getto di richieste di risarcimento inoltrate da clienti durante il periodo di vigenza della polizza stessa, anche se il fatto è occorso quando il professionista non era assicurato. All'interno di questo comune modello, tuttavia, le variabili sono notevoli e le clausole che ne determinano l'effettiva utilità influiscono sul rapporto premio/entità ed estensione del risarcimento.

Franchigia

Se il tipo di attività non consente di sentirsi tutelati dagli errori di piccola entità è opportuno accettare un premio più alto ma limitare l'apposizione di una franchigia, altrimenti si dovrà fare direttamente fronte al risarcimento in favore del cliente.

Retroattività

Le coperture previste dalle polizze "claims made" si attivano solo alla richiesta di risarcimento. Il professionista deve verificare che le condizioni di polizza non stabiliscano un limite di retroattività eccessivo in relazione alle questioni potenzialmente rischiose di cui si è occupato nel passato, limiti che potrebbe escludere il risarcimento per fatti non ancora emersi.

Ultrattività

Le polizze coprono per i danni legati all'attività professionale del professionista solo se il risarcimento danni è chiesto du-

LA NORMA



01 | I BENEFICI

L'obbligo di sottoscrivere una assicurazione per la responsabilità civile professionale a copertura dei rischi dell'attività ha un doppio obiettivo: garantire il professionista rispetto a richieste di risarcimento aggressive e permettere al cliente di ottenere indennizzi adeguati per gli errori del professionista

02 | I TEMPI

L'efficacia scatta però solo tra 12 mesi, dalla metà di agosto del 2013, per consentire la stipula di convenzioni collettive da parte degli ordini e delle casse

03 | LE CONDIZIONI

Nel corso delle trattative va prestata una particolare attenzione agli aspetti della franchigia e della retroattività per evitare che le condizioni di stipula si rivelino particolarmente onerose

04 | IL MODELLO

Il modello da applicare è del tipo «claims made» a copertura dei rischi professionali, per tutto il periodo in cui la polizza è in vigore, anche per il periodo in cui il professionista non era assicurato

rante la vigenza della polizza. Egli può negoziare una ultrattività della polizza che copra anche dal rischio di risarcimenti richiesti alcuni anni dopo la scadenza, magari quando avrà lasciato la professione.

Massimale

L'importo massimo coperto dalla polizza dovrebbe consentire al professionista di far fronte all'intera portata del risarcimento, questo importo non sempre è proporzionale al valore della pratica. La mancanza di una cultura del risk management e del risk assessment tra i professionisti ha generato due modalità di approccio alle polizze, l'una più tipica del piccolo studio o dello studio individuale, l'altra della realtà organizzata che, soprattutto per effetto della responsabilità solidale insita nella forma aggregativa dell'associazione, è più incline a tutelare gli associati da ogni forma di rischio derivante potenzialmente dal comportamento proprio o altrui. Per il professionista autonomo la preferenza va normalmente alla polizza con il premio più basso spesso negoziata per lui dall'Ordine con le maggiori compagnie; per lo studio associato, invece, a quella che offre la maggiore copertura al maggior numero di rischi, confezionata su misura da un consulente o da un broker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGRONOMI E FORESTALI**Le convenzioni**

Oggi il Conaf ha già delle convenzioni con alcune compagnie assicurative ma la percentuale di assicurati non è stata molto alta. Il Conaf ha indetto una gara europea per la selezione del broker per la costruzione di un polizza ad specifica per i dottori agronomi e dottori forestali attraverso una convenzione collettiva «L'assicurazione – sottolinea il presidente Andrea Sisti – sarà uno strumento di forte qualificazione professionale» Mancano però l'obbligatorietà da parte delle compagnie assicuratrici ad assicurare il professionista e sgravi fiscali diretti

Giurisprudenza**I confini della colpa fissati dai giudici**

La giurisprudenza molte volte negli ultimi anni è stata interpellata sulla materia della responsabilità professionale. Di seguito una breve raccolta di casi arrivati in Cassazione.

Violazione di norme base

Scatta la responsabilità civile in caso di violazione di norme base per la redazione della dichiarazione dei redditi e la formazione della base imponibile (Cassazione 8860/2011).

Costi non documentati

C'è responsabilità professionale verso il cliente per il consulente che indica in dichiarazione costi privi di documentazione o non inerenti all'anno corretto (Cassazione 9916/2010).

Danno da provare

La semplice domiciliazione della documentazione contabile presso il commercialista non dimostra l'esistenza di un rapporto di opera professionale. Il cliente che chiede i danni per negligenza deve provare il danno e il nesso di causalità con il pregiudizio ricevuto (Cassazione 9917/2010).

La difesa nel processo

Se il commercialista svolge l'attività di difensore, la responsabilità per colpa professionale implica una valutazione positiva del probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita (Cassazione 9917/2010).

Il termine scaduto

Se è scaduto il termine per impugnare una sentenza, il professionista è responsabile anche se le parti hanno incaricato un altro legale di curare una transazione (Cassazione 10686/2011).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblicità

Vetrina illuminata sui prezzi

Nell'articolo 4 del Dpr via libera alla comunicazione sulle parcelle

Paola Parigi

Il Dpr 137/2012, in vigore da oggi, di riforma degli ordinamenti professionali consente all'articolo 4 «con ogni mezzo, la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate».

La norma introduce la possibilità di pubblicizzare i compensi per le prestazioni.

Il testo, però, mantiene, l'ambigua definizione di «pubblicità informativa», che in senso tecnico (pubblicitario) costituisce un ossimoro: la pubblicità è promozione, non informazione.

I due concetti sono così diversi ed estranei l'uno all'altro da poter essere quasi considerati opposti; in più, la dichiarazione di libertà di informazione è pleonastica, dato che è tutelata, per tutti, dall'articolo 21 della Costituzione e trova, per il professionista, l'invincibile limite del segreto professionale.

La pubblicità dovrebbe invece consentire al professionista di presentare e promuovere liberamente idee, servizi e prodotti nelle forme accattivanti ed evocative consone al linguaggio e alle caratteristiche culturali del pubblico cui sono dirette.

Come anticipato, rappresenta invece una novità significativa la dichiarazione esplicita del Dpr che siano pubblicizzabili anche «la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le pre-

stazioni». Si tratta di un passo avanti perché non autorizza gli ordini a censurare queste informazioni con il limite generico di «dignità e decoro della professione».

È ambigua, invece, la scelta del legislatore, nonostante il Consiglio di Stato avesse dato indicazioni in senso opposto, di mantenere «la connotazione della pubblicità come "funzionale all'oggetto", perché ritenuta utile ad evitare che la pubblicità possa assumere caratteri di eccentrica estraneità ai contenuti professionali stessi».

LA PERPLESSITÀ

Il testo si allinea alla legge Bersani e rimangono i dubbi sul concetto di pubblicità «informativa»

L'eccentrica estraneità di un messaggio pubblicitario, spesso ne costituisce il nucleo, l'anima creativa. La scelta del *claim*, dei *pay-off*, ovvero di quegli slogan, messaggi, proposizioni che consentono la cristallizzazione del messaggio pubblicitario nella mente del pubblico, è, specie quando funziona, piuttosto eccentrica e spesso estranea al contesto specifico.

Nel caso degli avvocati, per esempio, nel mondo sovraffollato di informazioni in cui vi-

viamo, nel quale il cliente si informa (o può farlo) su internet persino sui precedenti della Cassazione prima di rivolgersi al legale, quello che il professionista potrebbe e dovrebbe promuovere, se potesse - veramente - farsi pubblicità, altro non è che la sua peculiarità, quel *quid* che possa distinguere, per forza creativa o evocativa, dalla massa indistinta (dal punto di vista del cliente/consumatore/pubblico), di colleghi/concorrenti tutti uguali.

Non basta e non serve, ad esempio, che un avvocato sostenga di essere esperto in diritto penale, civile o altro. Oltre al dubbio che possa dichiararsi "specializzato" più di quanto non potesse prima dell'entrata in vigore del decreto, dato che la specializzazione è legata, stando alla formulazione dell'articolo 17 bis del Codice deontologico forense, a titoli specifici accademici o superiori, non è chiaro se l'articolo in questione dovrà ritenersi superato o essere modificato alla luce del Dpr.

All'avvocato del nostro esempio occorrerebbe altro. Dovrebbe poter dire per quali clienti e in quale occasione ha acquisito la propria esperienza, sia nella forma dell'elenco di esperienze o track record, che molti clienti richiedono prima di affidare la propria operazione ad uno studio, sia in altre forme, come l'*endorsement* (raccomandazione da parte dei clienti), o l'uso di te-

LA NORMA



01 | IL PROFILO

L'articolo 4 del Dpr 137/2012 stabilisce, al comma 1, che «è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni». Nella relazione illustrativa del Dpr è sottolineato che nel concetto di pubblicità informativa «deve comprendersi, logicamente, la pubblicità comparativa in termini assolute non quella comparativa in senso stretto, tradotta con raffronti relativi ad altri specifici professionisti».

02 | LE CONDIZIONI

Secondo l'articolo 4 la pubblicità informativa «dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria».

03 | LE SANZIONI

La violazione della disposizione di cui al comma 2 «costituisce illecito disciplinare», oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del consumo

stimonial (clienti che parlano dei professionisti negli spot o nelle pubblicità); dovrebbe poter utilizzare immagini retoriche e fantastiche per evocare le proprie caratteristiche peculiari.

Invece è ancora lecito il dubbio che uno studio possa pubblicare, anche se con il loro consenso, i nomi delle aziende per le quali ha lavorato (violazione del segreto), o venga ricordato in uno spot da un cliente famoso con parole che riguardano la sua competenza, affidabilità, professionalità (mancata funzionalità all'oggetto).

Per categorie come quella forense, che scontano così tante difficoltà di modernizzazione, è quanto mai urgente appropriarsi delle forme di promozione utili a una efficace comunicazione con il cliente, o perché creano una *brand awareness*, cioè dotano il nome dello studio di una reputazione con una eco più ampia di quella che spontaneamente deriva dal contatto diretto e dal passaparola, o perché consente al cliente potenziale di conoscere nello specifico la competenza e l'esperienza del professionista a cui si affida.

Il problema nascosto, inoltre è quello del costo della pubblicità, che spesso va ben al di là del budget delle attività di marketing di uno studio professionale, sempre ammesso, naturalmente, che ne sia stato concepito e redatto uno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dagli Usa. Utilizzo di immagini evocative

L'annuncio che non vedremo: «Una rana piccola e velenosa»

«Piccola ma potente. La rana più velenosa del mondo. Toccarla può ucciderti». Potremo mai vedere una pubblicità come quella che lo studio Novak & Macey di Chicago - minuscolo per gli standard Usa, ma evidentemente assai agguerrito - ha scelto per lanciare i suoi servizi? Improbabile, per nascondersi dietro un eufemismo, anche con le nuove regole "liberalizzatrici".

Che c'azzecca, infatti, una rana con l'oggetto sociale di uno studio forense? Per non parlare poi del veleno e meno che mai dell'idea, nemmeno troppo nascosta nella pubblicità, che se la tocchi ti uccide. In estrema sintesi, questo advertising rappresenta alla perfezione tutto quello

che si dovrà fare, in Italia, per finire sotto procedimento disciplinare (obbligatorio), e anche davanti all'Authority della concorrenza, per pubblicità ingannevole e suggestiva.

Ma anche senza arrivare a quegli estremi, è chiaro che la nuova norma, per quanto angusta, apre qualche chance in più alla comunicazione commerciale (quale è ontologicamente la

IVINCOLI

Con le nuove regole l'advertising dovrà rimanere ancorato all'oggetto dell'attività senza metafore audaci

pubblicità) degli studi legali.

La casistica contenuta negli annali recenti della deontologia forense parte dal pioniere che aveva osato farsi pubblicità sulla free press, finendo nel mirino dell'Ordine, salvo poi diventare un precursore del libero annuncio. Famosi loro malgrado i "legali da strada", censurati fino in Cassazione per la pubblicità suggestiva «Alt» (sottotitolo: Assistenza legale per tutti). Provvedimento che era stato anche smentito dalla Corte di Giustizia (C-119/09), che aveva ammesso le promozioni commerciali dirette di un dottore commercialista. Tutto lecito, purché sobrio.

A. Gal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGRONOMI E FORESTALI

Norme transitorie confliggenti

Nel codice deontologico del Conafer già prevista la possibilità di fare pubblicità. Per il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali è molto utile che tali definizioni siano state riportate nel decreto «anche se possono esserci delle contraddizioni con quanto definito nelle norme transitorie e finali, poiché il Dlgs 59/2010 prevede già delle norme sulla pubblicità». È quindi necessario risolvere gli eventuali conflitti con il Dlgs 59/2010 e prevedere la possibilità di convenzioni con l'Autorità garante per la concorrenza per la gestione delle infrazioni al codice del consumo

Professioni sanitarie. Valida la disciplina generale

In corsia e nei laboratori sui volantini vigila l'Ordine

Marcello Tarabusi

L'articolo 2, comma 1, lettera b) del Dl 223/06 (decreto Bersani-Visco) ha abrogato il divieto della cosiddetta "pubblicità informativa" dei professionisti e secondo consolidata giurisprudenza ha superato anche la legge 175/92, che regolava in modo differenziato la pubblicità dei sanitari. Dal 2006, quindi, anche per medici, veterinari, odontoiatri e ogni altra professione sanitaria valgono le regole generali. La Cassazione, con sentenza 3717/2012, ha affermato a sua volta che la liberalizzazione vale anche per le strutture sanitarie private a base capitalistica (case di cura, cliniche, laboratori, etc.), sconfessando così l'opinione espressa in passato dal ministero della Salute, il quale con la nota protocollo 20106-P/2012 ha re-

cepito il nuovo indirizzo.

Anche per le professioni sanitarie varranno, quindi, i criteri dettati dall'articolo 3, comma 5, lettera g) del Dl 148/11, che sancisce la massima libertà della pubblicità informativa.

L'articolo 4 del nuovo Dpr di riforma delle professioni detta le regole generali in materia, la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

Anche per medici e sanitari è quindi ammessa ogni forma pubblicitaria: dal volantinaggio (Cas-

sazione 11816/2012) all'uso di siti internet regolato dal Dlgs 70/03, che impone però il rispetto dell'indipendenza, dignità e onore della professione, del segreto professionale e della lealtà verso clienti e colleghi.

Agli Ordini spetta il compito del controllo deontologico sui messaggi pubblicitari, il quale non si estende, però, al merito ed alla valutazione della capacità persuasiva del testo, liberamente scelti dal sanitario (Cassazione 11816/2012).

Molti Ordini e associazioni hanno diramato, ad integrazione dei codici deontologici, vere e proprie linee guida a cui è opportuno che il sanitario si attenga. Tra questi, raccomandato il rispetto dell'Oncode, che detta i criteri di qualità dell'informazione sanitaria in rete.

LA PRECAUZIONE

L'utilizzo di titoli, specializzazioni e qualifiche va accompagnato all'indicazione della struttura in cui sono verificabili

LA NORMA

01 | PALETTI

Anche per medici e sanitari è ammessa ogni forma pubblicitaria: dal volantinaggio all'uso di siti internet. Dovrà, tuttavia, essere sempre garantito il rispetto dell'indipendenza, dignità e onore della professione, del segreto professionale e della lealtà verso clienti e colleghi

02 | RIGORE

Anche per i professionisti sanitari sarà vietata la pubblicità comparativa e posta particolare attenzione al rispetto del rigore scientifico, per cui non si potranno promettere cure miracolose o alimentare speranze illusorie

03 | PATROCINI

Vietata ogni forma di patrocinio o avallo a favore di prodotti, aziende, iniziative pubblicitarie e strutture commerciali in genere

Attenzione andrà posta all'uso di titoli accademici, specializzazioni, qualifiche e titoli di carriera, che non devono essere impiegati in modo ingannevole e vanno accompagnati con l'indicazione della struttura presso cui possono essere verificati. Il titolo di "professore", ad esempio, può essere usato solo dai docenti di ruolo, mentre i docenti a contratto possono usare quello di "professore a contratto", senza abbreviazioni, solo in pendenza dell'incarico e specificando anno accademico, ateneo e materia.

Obbligatorio il rispetto del rigore scientifico: i sanitari non possono promettere cure miracolose o alimentare speranze illusorie.

Banditi, infine, sempre e comunque conflitti di interesse e comparaggio: è vietato ogni riferimento (compresi banner e link sui siti internet) e ogni forma di avallo, patrocinio o *endorsement* a favore di prodotti, aziende, iniziative pubblicitarie e strutture commerciali in genere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deontologia

Albi con giudici indipendenti

Incompatibile il consigliere dell'Ordine con il «magistrato»

Giovanni Negri

Alla fine, dopo molti tentativi e altrettanti fallimenti, anche la giustizia disciplinare cambia aspetto. In maniera meno radicale forse di quanto si sarebbe dovuto, ma certo nei limiti di quanto è stato possibile. Troppo stringenti, infatti, erano i vincoli imposti sia dalla fonte utilizzata, un decreto presidenziale, sia dalla delega, soprattutto sul fronte delle incompatibilità.

L'obiettivo

Il decreto allora scommette soprattutto sulla definizione di una nuova figura di organo giudicante. Perché, se il perimetro delle condotte rilevanti sul piano deontologico, e suscettibili di sanzioni, è destinato a cambiare, è altrettanto certo che le novità più rilevanti investiranno le figure dei "giudici" domestici.

Nella speranza che siano un po' meno compiacenti di quanto avvenuto sinora e meno condizionati dagli equilibri interni alla categoria. Un giudice la cui terzietà viene rafforzata attraverso l'innalzamento di un muro tra attività amministrativa e disciplinare.

I consigli territoriali

Vengono creati i consigli di disciplina territoriali presso i consigli dell'ordine, facendo coincidere l'ambito territoriale di competenza dei due organi, amministrativo e disciplinare, se-

parati per effetto della riforma. I consigli di disciplina restano costituiti dal medesimo numero di componenti.

Nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti si formano, per l'istruttoria e la decisione, collegi composti da tre membri, di cui quello con la maggiore anzianità d'iscrizione all'albo svolge la funzione di presidente, svolta invece dal componente con maggiore anzianità anagrafica nel caso ci siano

LA SELEZIONE

Sul territorio la nomina dei consigli di disciplina è effettuata dal presidente del tribunale su una lista presentata dagli ordini

componenti non iscritti.

Compartecipazione

Il procedimento di identificazione vede una compartecipazione tra l'autorità giudiziaria e i consigli dell'ordine. La nomina infatti spetta al presidente del tribunale del circondario di riferimento, "pescando" in una rosa di nominativi predisposti dal locale consiglio dell'Ordine: a questo proposito, i regolamenti degli Ordini dovranno essere predisposti entro il 13 novembre.

Con un'avvertenza però, che

dovrebbe permettere al magistrato di avere un minimo di possibilità di scelta: la lista dovrà essere di un numero di candidati almeno doppio dei posti effettivamente disponibili. Nulla dice il decreto sul fatto che i segnalati potrebbero anche non essere necessariamente iscritti all'ordine.

Sarà interessante la verifica se gli ordini, e quali, si dimostreranno disponibili ad aprire a "esterni" in un settore così delicato e dove servirebbero anche modifiche alle leggi di regolamentazione della categoria. Saranno poi gli stessi consigli dell'ordine, con un regolamento da adottare entro 90 giorni, a individuare i criteri in base ai quali verrà effettuata la proposta al presidente del tribunale e i criteri per effettuare la scelta.

Il funzionamento

L'anzianità di iscrizione all'albo o anagrafica, nel caso di "esterni" all'ordine di riferimento, fa poi da guida per l'individuazione del presidente, mentre la durata è parificata a quella dell'organo amministrativo. Nel caso di mancato funzionamento o di gravi violazioni è comunque previsto anche il commissariamento.

I consigli nazionali

Per i soli ordini che decidono le questioni disciplinari sul piano amministrativo (si tratta degli ordini istituiti successivamente

LA NORMA



01 | LA SEPARAZIONE

Obiettivo della riforma è di arrivare, nel sistema disciplinare, a una figura di giudice con maggiori requisiti di terzietà rispetto al regime attuale. Per questo è prevista una separazione tra la fase amministrativa e quella di valutazione deontologica: chi si occupa dell'una non può intervenire sull'altra

02 | LA DESIGNAZIONE

Tra gli elementi qualificanti della riforma c'è l'intervento del presidente del tribunale, chiamato a scegliere i componenti dei consigli territoriali disciplinari all'interno di un elenco predisposto dai locali consigli dell'ordine

03 | LO SDOPPIAMENTO

Altro cardine della proposta è la definizione di un doppio identikit dei futuri organismi disciplinari: quelli territoriali, con competenza su un'area geografica identica a quella del consiglio dell'ordine, in maniera da fare coincidere su questo solo aspetto amministrativo e disciplinare, e quelli nazionali, con una disciplina che si applica però ai soli ordini che decidono sul piano deontologico in via amministrativa

te all'entrata in vigore della Costituzione) viene prevista la costituzione di consigli di disciplina nazionali. Le competenze sono le stesse affidate ai consigli nazionali. Scatta poi la separazione delle competenze disciplinari da quelle amministrative, che devono essere svolte da consiglieri diversi.

Anche in questo caso, e a parte dei provvedimenti attuativi per rendere operativa la complessiva riforma, dovranno essere i consigli dell'ordine a delinearne con regolamento interno un'articolazione tale da rendere effettiva la separazione. Identiche a quanto previsto per i consigli territoriali le regole da applicare ai consigli nazionali.

Le esclusioni

Lo stesso decreto definisce le categorie escluse dall'applicazione della riforma disciplinare. Si tratta di quelle sanitarie, per le quali peraltro la distinzione è una conseguenza diretta di quanto previsto dalla legge di delegificazione, e dei notai. Per questi ultimi, infatti, il modello disciplinare adottato da pochi anni ha rappresentato un'anticipazione di fatto di quanto stabilito dalla riforma: separazione della funzione amministrativa da quella disciplinare, ruolo della magistratura nel processo decisionale e non solo in quello di selezione dei giudici di categoria.

© RIPROD. 2104 E RISERVATA

I tasselli mancanti. I vincoli imposti dall'utilizzo di un Dpr

Sulle società responsabilità impossibile da introdurre

MILANO

Intervento più ampio di soggetti esterni, allineamento degli ordini che decidono in via giurisdizionale, responsabilità delle società. Al netto di una riflessione complessiva sul sistema delle sanzioni.

La riforma del sistema disciplinare lascia comunque aperte questioni di estrema rilevanza, suscettibili magari di un intervento in seconda battuta da effettuare, però, attraverso una legge. Il nodo dello strumento adottato, infatti, condiziona su questo fronte, come in altri, l'incisività e la portata delle soluzioni adottate. Avere dovuto procedere con un decreto presidenziale ha avuto come immediata conseguenza l'impossibilità di giungere a una diversa mo-

dulazione dei collegi di disciplina attraverso la nomina di componenti esterni. Non è così possibile procedere a modificare per regolamento il sistema rappresentativo in vigore per la composizione degli attuali consigli di disciplina.

L'ingresso di soggetti esterni, elemento che più di altri potrebbe rafforzare la terzietà dei "giudici" disciplinari, rendendoli impermeabili a condizionamenti, dovrà invece passare at-

BATTUTA D'ARRESTO

Inevitabile la necessità di distinguere gli organismi che decidono in via amministrativa da quelli giurisdiziona-

traverso il potere di designazione degli ordini, dove possibile, oppure attraverso una modifica dei rispettivi ordinamenti professionali. A fare da bussola potrebbe allora essere la riforma del notariato che, pochi anni fa, ha comunque previsto che a presiedere l'organismo disciplinare deve sempre essere un magistrato.

Pure il vincolo della fonte normativa ha rappresentato un condizionamento per quanto riguarda l'intervento sui consigli nazionali. Oggetto del cambiamento, e quindi soprattutto della separazione tra momento amministrativo e disciplinare, sono così restati "solo" quegli ordini che decidono nell'ambito deontologico in via amministrativa. Esclusi invece quegli

ordini già istituiti nel 1946, al momento dell'entrata in vigore della Costituzione. Due esempi: la riforma interesserà i dottori commercialisti ed esperti contabili, ma non potrà intervenire sugli avvocati (che peraltro invocano a gran voce lo sblocco della discussione sulla propria legge professionale, da tempo incagliata nella discussione alla Camera).

Ma senza esito è rimasta anche la sollecitazione delle commissioni parlamentari che si sono espresse nei pareri sul decreto per un'estensione di quanto previsto sul piano disciplinare per le persone fisiche alle società tra professionisti come delineate dalla legge numero 183 del 2011. Una maniera per tranquillizzare, da una parte, gli animi dei professionisti alle prese con una riforma come quella dell'apertura ai soci di capitale, su cui si è acceso uno scontro pesante con il Governo, e, dall'altra, per aumentare gli standard di trasparenza dell'attività professionale in qualsiasi forma

esercitata. A occuparsi in maniera più approfondita della questione sarà il provvedimento già predisposto dal ministero della Giustizia sulle società tra professionisti, che dovrebbe essere approvato in via definitiva a settembre.

Da rivalutare invece con attenzione, ma questa sarà compito ovviamente della magistratura "domestica", l'area delle condotte rilevanti sul piano deontologico. Con alcuni obblighi che per la prima volta verranno corroborati da un'esplicita considerazione anche sul piano disciplinare, come le richieste in termini di formazione obbligatoria, e altri comportamenti che vengono invece definitivamente sdoganati.

Su quest'ultimo fronte, significativo è il caso della pubblicità, anche nella forma comparativa sia pure limitata e non in forma stretta con riferimenti relativi ad altri specifici professionisti.

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGRONOMI E FORESTALI

Codice deontologico al restyling

L'attuale codice è stato approvato nel 2006. È in corso la revisione, oggetto dell'ultimo congresso nazionale e di una partecipazione online tra gli iscritti. Il Conaf nella seduta di giugno ha deciso di aspettare l'entrata in vigore di tutti i regolamenti attuativi per approvare definitivamente il nuovo codice. Per il Conaf è paradossale che negli ordinamenti professionali, tranne alcuni, non vi sia traccia sulla definizione di codice deontologico

Tariffe

Preventivi dettagliati

Il cliente deve conoscere in anticipo gli oneri connessi all'incarico

Paola Parigi

In questa stagione di riforme, il primo passo verso la liberalizzazione delle professioni intellettuali è stato compiuto con l'abolizione delle tariffe professionali minime e massime. Sul mercato protetto, garantito da tariffe legali, era già intervenuta la legge Bersani, che ha abolito i minimi vincolanti. Ora, dopo le manovre dello scorso anno, in particolare con il Dl 1/2012, è saltato qualsiasi riferimento alle tariffe.

Al loro posto i parametri, per le parcelle di notai, avvocati, commercialisti, ingegneri e architetti, soccorreranno il giudice quando debba decidere della congruità di una parcella professionale e/o liquidare a favore di una parte le spese di una causa.

Le novità hanno portato a uno smarrimento iniziale, particolarmente grave per gli avvocati, per i quali le tariffe - oltre che garanzia di riconoscimento dei propri compensi - costituivano anche uno strumento di lavoro, dal momento che numerose procedure imponevano di ricorrervi, come le esecuzioni forzate.

Con i nuovi parametri questo aspetto del problema dovrebbe essere risolto, ma resta aperta la questione su quale sia il comportamento più adeguato per un professionista nel redigere un preventivo da

sottoporre all'approvazione del cliente e se questo preventivo - non obbligatorio se non richiesto - possa essere considerato invece una buona prassi cui ricorrere in ogni caso.

Per numerose categorie professionali e per gli studi di maggiori dimensioni, questa pratica è assolutamente normale. Da tempo i professionisti si confrontano con una clientela più preparata e consapevole, ma soprattutto con un mercato molto concorrenziale, e non possono esimer-

I VANTAGGI

La trasparenza sulle somme richieste al cliente diventa determinante quando è il giudice a liquidare le spese

si dal fornire informazioni sui costi delle proprie prestazioni.

Il preventivo è invece meno diffuso tra gli avvocati e, in particolare, negli studi, per così dire, più tradizionali e tradizionalisti che invece, abituati a barcamenarsi con incarichi per processi non sempre di agile soluzione, per tempi che possono dilatarsi oltre ogni più pessimistica previsione, avevano fatto un *modus vivendi* della "elasticità" di tariffe e liquidazioni.

Tutto sommato il preventivo controfirmato è un vero e proprio contratto di incarico professionale e, come tale, presenta alcuni indubbi vantaggi:

- la trasparenza tariffaria, che sarà appunto determinante in caso di liquidazione giudiziale delle spese;
- la tracciabilità fiscale;
- l'efficacia probatoria del credito per il professionista, che lo aiuterà in caso di contestazione o di mancato pagamento del cliente.

La principale difficoltà che il preventivo comporta è rappresentata, invece, dalla determinazione del compenso e dei costi in anticipo rispetto all'esecuzione della prestazione. Spesso è molto difficile prevedere per attività di natura complessa e procedure dall'andamento incerto quale sarà il tempo da dedicare, quali le complessità da affrontare e quanto necessario l'intervento di altri professionisti ad *adiuvandum*, come consulenti o periti.

Tuttavia, secondo il decreto legge 1/2012, il professionista deve «rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico».

Il preventivo potrà quindi determinare il prezzo finale

LA NORMA



01 | L'ABOLIZIONE

L'articolo 9 del Dl 1/2012 (riscritto dalla legge di conversione 27/2012) stabilisce al comma 1 che «sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico»

02 | I PARAMETRI

Secondo il comma 2 dell'articolo 9, nel caso di liquidazione da parte di un giudice «il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante»

03 | IL COMPENSO

Il compenso per prestazioni professionali - recita il comma 4 - è pattuito «al momento del conferimento dell'incarico». Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e informarlo di tutti gli oneri ipotizzabili, oltre a indicare i dati della polizza per la Rc professionale. La misura del compenso è resa nota in anticipo al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi

della prestazione, ma anche limitarsi a fornire gli elementi che ne consentiranno la determinazione al momento della sua liquidazione.

Nei casi in cui la predeterminazione sia particolarmente difficile, il prezzo non potrà non essere indicato in tutte le sue parti al momento dell'incarico, ma potrà essere legato all'effettiva attività o a variabili, a fronte di una descrizione chiara e inequivocabile di un meccanismo di calcolo.

Ultimo aspetto positivo della prassi di emettere e far approvare un preventivo dal cliente - ma non per questo meno apprezzabile - è l'impatto che esso avrà sul controllo di gestione dello studio. Più l'attività sarà scandita da incassi certi e predeterminati, più facile sarà la gestione degli acconti con il cliente e quindi dei flussi di cassa del professionista che, di conseguenza, avrà maggiori certezze e subirà una minore aleatorietà del credito "amico", cioè del credito nei confronti della parte assistita.

Nella gestione di un piccolo come di un grande studio, il controllo del budget è una attività strategica che spesso viene sottovalutata. L'abitudine a emettere preventivi costringerà anche i professionisti a tenerla in maggior conto.

© 2012 RIDUZIONI ASSOCIATI

In tribunale. I nuovi riferimenti per il giudice

La lite temeraria «costa» al legale metà della parcella

Guglielmo Saporito

******* In caso di lite tra professionista e cliente, cancellate le tariffe, il magistrato civile deciderà - il decreto è alla registrazione della Corte dei conti - in base a patti che possono elevare o deprimere gli importi del compenso, privilegiando la volontà delle parti. Potranno così essere tenute presenti una promessa gratuita (ad esempio per motivi di immagine o di condivisione di ideali, per penetrazione di mercato) fino a un patto di quota lite o di compartecipazione che può risultare particolarmente oneroso per il privato.

Se mancano anche questi elementi, o se manca la loro forma scritta - richiesta per le prestazioni dei soli avvocati - il giudice ricorrerà ai parametri. Questi sono determinati al fine di rendere adeguato il compenso rispetto all'importanza dell'opera e al decoro professionale. La matrice di adeguatezza è la stessa che ispirava le tariffe cancellate dall'articolo 9 della legge 27/2012, tant'è che una stessa prestazione, remunerata a tariffa (ante legge 27/2012) o con i parametri può arrivare a

quantificazioni simili (con oscillazioni inferiori al 10%). Calcoli alla mano, tariffe e parametri si somigliano, ma la finalità è diversa: la volontà del legislatore, a partire dalla legge Bersani del 2006, non è quella di rendere libera e fantasiosa la scansione degli atti professionali, accantonando le tariffe, ma di obbligare i professionisti a uscire allo scoperto e offrire un chiaro rapporto qualità-prezzo.

I parametri per i legali

Per gli avvocati i parametri per la liquidazione dei compensi da parte del giudice escludono le spese, gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. Si tratta quindi di somme al netto di quanto necessario per remunerare gli ausiliari incaricati dal professionista (investigatori, ingegneri, fotografi eccetera). Ciò su documentazione delle spese, anche se non intestate al cliente.

Quando l'incarico è collegiale, il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito

a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. Questa previsione rischia di risultare punitiva per gli incarichi più complessi, ma sembra possa essere mitigata dal principio di adeguatezza.

In presenza di incarichi non conclusi, o prosecutions di precedenti incarichi, il ministero sottolinea che si debba tenerne conto dell'opera svolta: valgono quindi principi consolidati in tema di concreto impegno e tempo dedicato allo studio della questione e all'elaborazione di strategia, indipendentemente dalla loro attuazione.

Coordinando l'articolo 9 del Dl 1 (legge 27/2012), il professionista che non esibisca il preventivo di massima illustrato al cliente, dovrebbe subire una valutazione negativa: ciò accentua la differenza tra preventivo e compenso pattuito, in quanto vi è un obbligo di illustrare il preventivo, mentre non è obbligatorio pattuire il compenso (né pattuirlo nella

stessa misura del preventivo). In altri termini, il preventivo deve essere obiettivo e documentato, mentre il compenso può risentire di situazioni particolari in aggravamento (difficoltà eccezionali) o in diminuzione (come la condivisione di interessi, volontà di penetrazione commerciale).

L'attività forense

L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. L'unità di misura è l'ora; è previsto un premio fino al 40% in caso di conciliazione.

L'attività giudiziale ha fasi di studio, di introduzione del procedimento, istruttoria, decisoria ed esecutiva. Come criteri generali, il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, an-

che non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Costituisce elemento di valutazione negativa l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. Se la parte viene condannata per lite temeraria, il compenso all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento.

Nell'attività giudiziale penale, se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta. Il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione. Si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGRONOMI E FORESTALI

Il mercato è già la regola

Le professioni tecniche già da tempo lavorano sul mercato.

«Con i parametri e gli standard prestazionali - spiega il presidente del Conaf, Andrea Sisti - avremo maggiore certezza sia per il cliente privato che pubblico. Nei confronti del privato con apposito regolamento renderemo obbligatorio il preventivo».

Il Conaf è d'accordo con quanto previsto, tranne che per la riduzione del 60% del compenso.

«È ancora presto per dire se il provvedimento sui parametri presenta aspetti critici - sottolinea Sisti - lo vedremo prossimamente nella sua applicazione pratica».

Le altre professioni. Tecnici e commercialisti

Con i parametri si decide il bando

Le professioni dell'area tecnica - ingegneri, architetti, periti industriali e geometri - hanno parametri generali quali il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, la complessità e la specificità della prestazione. Il riferimento è al valore di mercato, al preventivo, al consuntivo in lavori similari, tenendo altresì presente la complessità, la natura dell'opera, il pregio della prestazione, i risultati e i vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Se l'opera o il servizio è commissionato da una pubblica amministra-

zione, il corrispettivo da porre a base di gara è determinato applicando i parametri ministeriali e sarà utilizzato ai fini della valutazione della congruità delle offerte (escludendo prestazioni anomale che prevedano utili irrisori se rapportati ai costi che il progettista deve sostenere).

Per i commercialisti si supera il compenso che, nella tariffa del 2010, prevedeva rimborsi di spese, indennità, onorari specifici (unitari in relazione all'incarico) e gradualità (costo di singole prestazioni), preconcertati e a tempo. Sono anche superati

i criteri generali quali natura, caratteristiche, durata e valore della pratica, l'importanza, complessità o difficoltà della pratica, le condizioni d'urgenza, l'incarico a una pluralità di professionisti, quelli connessi a rapporti con più clienti, l'incarico non giunto a compimento, quello già iniziato da altri professionisti, il concorso del cliente o di terzi alla definizione della pratica. Il ministero intende semplificare ed eliminare la distinzione tra rimborsi spese, indennità ed onorari. Vi è poi una ripartizione in scaglioni progressivi del valore della pratica e l'applicazione di una forbice percentuale (da un minimo a un massimo) da calcolare sul valore. In altri termini, all'interno dello stesso scaglione è possibile che il compenso possa essere determinato in un range percentuale nell'ambito del

quale di regola si colloca il giudizio di liquidazione dell'organo giurisdizionale, avuto riguardo ai parametri generali che connotano la prestazione.

Il decreto sui parametri individua le attività svolte dai commercialisti: amministrazione e custodia; liquidazioni di aziende; valutazioni, perizie e pareri; revisioni contabili; tenuta della contabilità; formazione del bilancio; operazioni societarie; consulenza ed assistenza contrattuale ed economico-finanziaria; assistenza in procedure concorsuali; assistenza tributaria; funzione di sindaco di società.

La necessità di mantenere una distinzione delle singole attività deriva dal fatto che a ciascuna di esse corrisponde l'applicazione di parametri idonei a costituire, in ragione della pe-

culiarità della prestazione, una differenziata base di calcolo. È possibile l'applicazione analogica dei parametri nel caso in cui debba essere liquidato il compenso del professionista per prestazioni non comprese nell'elenco.

Al valore della pratica, si aggiungono altri parametri generali quali l'importanza, difficoltà, complessità della pratica; le condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; i risultati e i vantaggi ottenuti dal cliente; l'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; il pregio dell'opera prestata. Per la tenuta della contabilità, per esempio, il valore della pratica è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio.

© IFFREDDI/CONFESSIONI RISE/SVATA

Società tra professionisti

Lo studio anche in società

Si attende il regolamento - Consentito l'ingresso di finanziatori

PAGINA A CURA DI:
Angelo Busani

La possibilità di costituire, le "società tra professionisti" (Stp), e cioè le società che abbiano per oggetto l'esercizio di una attività professionale, è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla "legge di stabilità" per il 2012 (articolo 10, legge 183/2011), come modificata dalla legge di conversione del Dl liberalizzazioni. Per il momento, però, non è ancora stato emanato il regolamento che dovrà anche disporre norme in tema di iscrizione delle Stp negli albi professionali nonché di applicazione alle Stp del provvedimento disciplinare in caso di violazioni deontologiche.

La normativa è peraltro stringata e, come spesso accade, avara di spiegazioni su punti anche cruciali. Non è chiaro ad esempio se il professionista, socio di una società di capitali, che provochi un danno al cliente, ne risponderà personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio oppure se la responsabilità sarà ascrivibile anche (o solo) alla società, cosicché lo schermo societario farà da "riparo" al patrimonio individuale del professionista (viceversa, se la responsabilità fosse non "personale", ma "societaria", ne farebbero le spese anche gli altri soci illimitatamente responsabili, se si fosse scelta una forma societaria, come quella delle società di persone, che non limita la responsabilità dei soci al capitale conferito).

Densò di questioni è anche il tema della applicabilità alle Stp del-

le procedure concorsuali, se si sceglia di organizzare l'attività professionale nella forma di società "commerciale" (e cioè una società diversa dalla società semplice): nel silenzio della legge, è dubbio se prevalga la natura oggettivamente commerciale della forma societaria oppure, come sembra, la natura intrinsecamente non commerciale dell'attività professionale esercitata.

In attesa che questi e altri problemi vengano dipanati dagli studiosi e dalla prassi, è certo che le società tra professionisti possono essere società di persone, società di capitali e società cooperative

PROBLEMI DA RISOLVERE

Sono da chiarire la responsabilità per danni causati dal socio professionista e l'applicabilità delle procedure concorsuali

(queste ultime devono avere un numero di soci non inferiore a tre): ed è previsto che esse evidenzino la loro particolare natura, apponendo, nella ragione sociale, l'espressione "società tra professionisti": avremo quindi la "Alfa società per azioni tra professionisti", la "Beta società cooperativa tra professionisti" eccetera. Può essere utilizzata ovviamente anche la nuova Srls (e cioè la Srl "semplificata") con 1 euro di capitale sociale e con soci che non ab-

biano superato il trentacinquesimo anno d'età (le modalità sono descritte nel Dm della Giustizia del 23 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri); oppure la nuova Srl con capitale ridotto (Srlcr) che ha anch'essa un capitale sotto i 10 mila euro e che può essere costituita da coloro che hanno compiuto i 35 anni.

Nella Stp i soci possono essere:

a) i professionisti iscritti a ordini, albi e collegi (è previsto che venga escluso dalla società il professionista che sia cancellato dall'Albo);

b) i cittadini Ue, in possesso del titolo di studio abilitante alla professione;

c) i non professionisti, ma «soltanto per prestazioni tecniche»: la legge, sul punto, non brilla per chiarezza, ma si può immaginare un socio d'opera non professionista in una Stp di persone, che svolga funzioni ancillari rispetto ai servizi prettamente professionali; oppure a un socio-amministratore di Stp di capitali che si occupi di gestione e di organizzazione dello studio;

d) i non professionisti che diventino soci della Stp "per finalità di investimento".

Quanto alla ripartizione del capitale sociale, è ora stabilito, per effetto della legge di conversione del Dl liberalizzazioni, che il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti devono essere tali da garantire ai professionisti la maggioranza di due terzi nelle deli-

LA NORMA



01 | LE STP

Le società tra professionisti possono essere società di persone, società di capitali o cooperative (con numero di soci non inferiori a tre)

02 | I SOCI

I soci delle Stp possono essere professionisti iscritti a ordini, albi e collegi; cittadini Ue, con titolo di studio abilitante alla professione; non professionisti, che diventino soci per finalità d'investimento. Il numero di soci professionisti o la loro partecipazione al capitale devono essere tali da garantire la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni

03 | GLI STUDI ASSOCIATI

È verosimile che, almeno all'inizio, non ci sarà la corsa a creare Stp perché gli studi associati sono strutture molto più "leggere" (con inferiori costi) e flessibili. Non richiedono un formale atto costitutivo né una sua iscrizione nel Registro imprese (la scrittura privata autenticata serve solo per ripartire gli utili in misura diversa da una divisione "per teste"); non vi sono obblighi di redazione di bilanci né di deposito al Registro imprese

berazioni o decisioni dei soci. Qualora tale condizione venga meno, si verifica una causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine o collegio professionale presso il quale la società è iscritta debbono procedere alla sua cancellazione dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

La legge nulla dice però sulla composizione degli organi societari e sulle decisioni da assumersi in seno all'organo amministrativo della Stp: e quindi sembra ipotizzabile, che in una società in accomandita semplice tra professionisti, l'accomandatario sia un non professionista, così come un consiglio di amministrazione di una Spa professionale possa essere, in tutto o in parte, composto da non professionisti.

La disciplina ammette anche le società multiprofessionali: resta da capire se gli ordinamenti professionali che oggi impongono incompatibilità tra una professione e l'altra (ad esempio: il notaio e l'avvocato). È infine disposta l'incompatibilità con «la partecipazione ad altra società tra professionisti»: si tratta sicuramente del divieto per il professionista di partecipare a una pluralità di Stp; ma non è chiaro se la presenza in una pluralità di Stp sia inibita pure ai soci non professionisti, come pare di capire dal fatto che la legge non fa distinzioni su questo punto.

© R. PRODUZIONI RISE-VAIA

Operazioni straordinarie. Vendita, trasformazione e conferimento

Possibile cedere l'attività e la clientela a una newco

L'uso della forma societaria per l'esercizio dell'attività professionale solleva il problema di gestire l'evoluzione, verso tipologie societarie, degli studi attualmente esercitati come individuali o associati.

L'evoluzione verso società si potrebbe ipotizzare anzitutto sotto la forma della cessione degli studi, individuali o associati, a una Stp nuova che, ad esempio, si finanzia in banca per acquisire le organizzazioni professionali oggetto di acquisto (e quindi ipotizzando un'operazione nella quale i professionisti "venditori" realizzino un valore di avviamento dell'attività ceduta). Tuttavia, questa ipotesi deve fare i conti con la considerazione che la "cessione" dello studio profes-

sionale (e quindi del suo avviamento e della sua organizzazione) ha registrato lo scontro epocale tra la visione ideale della professione e una sua considerazione in termini aziendalistici: da un lato, la concezione dello studio professionale come entità non configurabile a prescindere dal professionista (e quindi non possibile oggetto di cessione); dall'altro lato l'idea dello studio come evidente realtà oggettiva, in quan-

LA GIURISPRUDENZA

Nel 2010 la Corte di cassazione ha riconosciuto valido il contratto di trasferimento a titolo oneroso

di organizzazione di strumenti e risorse umane di per sé capaci di attrarre clientela.

Ebbene, questo schema, che comporta la cessione di uno o più studi a una newco, potrebbe oggi essere ritenuto plausibile, anche alla luce della sentenza 2860/2010 della Cassazione, secondo la quale è valido il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo della clientela; e ciò poiché in questo caso non si configurerebbe una cessione in senso tecnico, ma un impegno del cedente a favorire la prosecuzione del rapporto professionale tra vecchi clienti e soggetto subentrante.

Per passare da studio associato a società, si può poi pensare a una "trasformazione" dello stu-

dio in società; però la strada della "trasformazione eterogenea progressiva" (e cioè da ente non societario a società di capitali) appare in salita perché l'articolo 2500-octies del Codice civile prevede come possibile punto di partenza solo «i consorzi, le società consortili, le comunità d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni», e quindi (sempre che l'elenco sia esaustivo) un perimetro nel quale le associazioni non sarebbero comprese.

L'operazione sarebbe più facile se si potesse equiparare lo studio associato a una società semplice, perché in questo caso la trasformazione sarebbe "omogenea" (cioè si parte da una società e si arriva a una società) e quindi non ci sarebbero problemi. Che lo studio associato sia in sostanza una società lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 16500/2004 ove, prendendosi in esame la trasformazione di uno studio associato tra professionisti in società in accomandita sempli-

ce, è stato deciso che in tal caso si è in presenza di uno stesso soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria, con la conseguenza che il rapporto di lavoro dipendente iniziato con lo studio associato prosegue con la società risultante dalla trasformazione, comportando la responsabilità di quest'ultima per tutti gli obblighi derivanti da tale rapporto di lavoro.

Si può poi pensare a un conferimento dello studio individuale o dello studio associato in una società, con l'esito che il professionista singolo o i soci dello studio associato divengono soci della Stp conferitaria.

Questa operazione, civilisticamente dubbia, ha avuto l'avallo con la circolare 8/E/2009 (risposta 1.3) e nella risoluzione 177/E del 2009 quando l'agenzia delle Entrate ha dettato le condizioni in presenza delle quali non si forma in questi casi per il conferente alcuna plusvalenza fiscalmente rilevante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGRONOMIE FORESTALI

Si alle reti

Le società tra professionisti saranno, secondo il Conaf, un nuovo modo di organizzare la propria attività. Con la sezione dell'albo per le società si iscriveranno tutte le società che svolgono la attività professionale. Il Conaf non è del tutto d'accordo con le nuove regole perché sostiene che vadano previste le reti di professionisti e va precisato che tutte le società che operano sul mercato professionale devono essere iscritte ai relativi albi. «Le regole – sottolineano – devono essere uguali per tutti». Per il Conaf è anche necessario che vengano specificati gli aspetti fiscali e previdenziali

La scelta. Le caratteristiche di struttura

Forma giuridica modulata sulle necessità dei soci

La possibilità dei professionisti di poter ora organizzare la propria attività sotto una qualsiasi forma societaria (e cioè indifferentemente come società di persone, società di capitali o società cooperative) solleva il tema della scelta del tipo societario che si renda più adatto al caso specifico della società professionale. Per poter rispondere sarà necessario tener conto, da un lato, delle caratteristiche che contraddistinguono le diverse forme societarie e, dall'altro, delle peculiarità che devono presentare le società professionali.

Questo discorso andrebbe poi filtrato attraverso la normativa fiscale applicabile, ma qui partiamo dal presupposto di prescindere, dando per scontato che sia consentito a tutte le società professionali, anche se orga-

nizzate nella forma della società "commerciale" (e cioè come Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa e cooperative), di determinare il proprio reddito secondo le regole del reddito di lavoro autonomo e quindi con il "principio di cassa": e cioè applicando quanto il fisco ha già sancito per le società tra avvocati, disciplinate come società in nome collettivo, e quindi come società "commerciale", dalla loro legge istitutiva (il Dlgs 96/2001), il cui reddito è stato qualificato come reddito

REGIME FISCALE

Appare ragionevole che venga applicato il principio di cassa come è stato già stabilito per le compagini di avvocati

di lavoro autonomo dalla risoluzione n. 18 del 28 maggio 2003 delle Entrate.

Non c'è ragione di ritenere che il fisco cambi orientamento sul punto in quanto, se così non fosse, si determinerebbe un'inevitabile concorrenza tra studi associati e società semplici, da un lato, e tutte le restanti società, dall'altro lato, che sarebbero invece costrette a determinare il loro reddito con le regole del reddito d'impresa.

La società semplice è quella che presenta la maggiore affinità con gli studi professionali associati. Questa formula, rispetto alla società in nome collettivo (che ha una normativa pressoché identica a quella della società semplice), si rende senz'altro preferibile per gestire il regime di responsabilità dei soci in meri-

to alle obbligazioni che fanno capo alla società (sia di natura contrattuale che extracontrattuale). Infatti, l'articolo 2267 del Codice civile stabilisce che delle obbligazioni sociali della società semplice rispondono, oltre che il patrimonio sociale, anche i soci che hanno agito in nome e per conto della società, personalmente e solidalmente tra loro; e che, salvo patto contrario (portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei) sono gravati da questa responsabilità anche gli altri soci (cioè quelli che non hanno agito in nome e per conto della società).

Passando alle società di capitali, e cioè alle società i cui soci, tranne gli accomandatari della Sapa, non rispondono delle obbligazioni della società, la forma più usata (perché più flessibile, meno strutturata e quindi meno costosa) è senz'altro quella della società a responsabilità limitata. Rispetto alla Spa, inoltre, la Srl presenta il vantaggio di essere organizzata dal legislatore in modo da conferire al singolo socio un ruolo preminente nella gestione

sociale, quando invece il socio della società per azioni partecipa alla vita sociale in pratica solo in occasione dell'assemblea di bilancio. Sono, quindi, compatibili con la Srl norme statutarie che, ad esempio, introducano un principio unanimistico nell'adozione delle decisioni sociali (sia a livello di società di organo amministrativo), oppure che attribuiscono particolari diritti al singolo socio, come diritti di veto, diritti di nomina, diritti a una non proporzionale divisione degli utili, eccetera.

La Spa si presenta quindi come una forma idonea per gli studi di maggiore entità, nei quali occorre la presenza di organi di controllo e di gestione, vi è la necessità di una robusta dotazione patrimoniale e c'è da gestire un frequente andirivieni dei soci.

C'è infine anche la possibilità di scegliere la forma della società cooperativa, quando si intenda puntare sul principio basilare della cooperazione e cioè quello di attribuire ai soci un voto ciascuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA